



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

AREA SOCIALE SCOLASTICA E CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

**per la presentazione delle domande di ammissione alla misura del Reddito di inclusione sociale
- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" di cui alla L.R. 2
agosto 2016, n. 18.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RENDE NOTO**

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale
denominata **R.E.I.S.**

(Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

D.G.R. N° 31/16 del 19/06/2018

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.72/13 DEL 05/07/2018

1. Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) e nel rispetto delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 31/16 del 19/06/2018.

2. I principi generali e i requisiti d'accesso

Il REIS prevede l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i seguenti casi:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente **sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione** ad eccezione degli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, per i quali si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi. Il nucleo familiare richiedente il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

La soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un criterio d'accesso alla misura del REIS

Il rispetto delle priorità di seguito indicate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

2.1 Le soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente per accedere al REIS

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali di cui sopra. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al par. 4.1. Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle

graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali; nuclei familiari che presentano contestuale domanda REI o che hanno pratica REI in lavorazione, e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali; nuclei familiari che presentano contestuale domanda REI o che hanno pratica REI in lavorazione, e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro, secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune.

2.2 La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

La soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un criterio d'accesso alla misura del REIS ed è ovviamente un'approssimazione della reale condizione di bisogno economico di una famiglia. Tale soglia è stata oggetto di definizione a livello nazionale, con l'emanazione del decreto legislativo 147/2017, ma a livello regionale verrà stabilita a seguito di apposito studio da parte dell'Osservatorio regionale delle povertà di prossima costituzione.

2.3 Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

3 Ammontare minimo e massimo del sussidio economico e modalità di erogazione

È definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in euro 200,00 e l'importo massimo in euro 500,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è pari a mesi 6, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

4. Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è stabilito in relazione alla composizione del nucleo familiare.

La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

Numero componenti	sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	200	6 mesi

2	300	6 mesi
3	400	6 mesi
4 e più	500	6 mesi

4.1 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 [del Decreto Legislativo n. 147] a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'avviso comunale e anche laddove l'ammissione all'istanza REI sia successiva all'approvazione della graduatoria comunale REIS, è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	6
2	90 euro	6
3	120 euro	6
4 e più	150 euro	6

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui all'art. 4.1.

5. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la **partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo** affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un **progetto di inclusione attiva** rappresenta la **condizione** per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 2.3 del presente Avviso) ed è definito a

fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In ogni caso, il **progetto personalizzato** dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS **entro il mese di ottobre** e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli Ambiti PLUS territorialmente competenti, anche per l'anno 2018, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS;
In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza;
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

6. Obblighi del beneficiario

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di **politiche attive del lavoro**, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il **beneficiario** del progetto personalizzato è **sempre il nucleo familiare** e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.

- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

7. Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata a mano o spedita con Racc. A/R** all'**Ufficio Protocollo** del Comune di Tortolì oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC protocollo@pec.comuneditorcoli.it entro e non oltre il **03.08.2018**.

Il modulo di domanda, composto da n. 5 pagine, è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Tortolì (<http://www.comuneditorcoli.it>).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac-simile);
- 2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, ossia rilasciata dopo il 15.01.2018.
- 3) Copia di documento d'identità in corso di validità;

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da **un solo componente** del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il **numero di protocollo generale** assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

8. Termini del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

9. Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Tortolì.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n.679 del 2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

10. Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 3) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso alla presente misura;
- 4) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 5 concordati con il Servizio Sociale Professionale (ad esclusione dei beneficiari che sono esonerati così come indicato dall'articolo 2) o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

11. Verifiche

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

12. Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio on line dell'Ente .

13. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n.679 del 2016 saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Tortolì..

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

14. Pubblicità dell'avviso

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.

15. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Giulia Cattari.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Elisabetta Spano

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giulia Cattari